



COMUNE DI SAN GIMIGNANO



REGOLAMENTO DELLE STRADE VICINALI A USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione CC n. 8 del 24/02/2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze

TITOLO II STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DECLASSAMENTI, CLASSAMENTI E AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI

- Art. 4 – Declassamento delle strade vicinali a uso pubblico
- Art. 5 – Classamenti d’iniziativa privata
- Art. 6 – Classamenti d’iniziativa pubblica
- Art. 7 – Aggiornamenti dei tracciati

TITOLO III DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI DI SUO PUBBLICO E NORME DI GESTIONE

- Art. 8 - Generalità
- Art. 9 – Competenze del Consorzio
- Art. 10 – Riparto delle spese consortili
- Art. 11 – Interventi d’urgenza per eventi calamitosi
- Art. 12 – Spese tecniche , amministrative e di funzionamento

TITOLO IV SICUREZZA

- Art. 13 – Norme generali di sicurezza
- Art. 14 – Limitazione alla circolazione veicolare
- Art. 15– Autorizzazione in deroga
- Art. 16 – Determinazione e finalità della cauzione
- Art. 17 – Obblighi del soggetto autorizzato
- Art. 18 – Segnaletica
- Art. 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20– Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire una disciplina per il corretto funzionamento delle strade vicinali ad uso pubblico, assicurando la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Toscana, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti ai fini del corretto utilizzo, cura, salvaguardia e sicurezza delle strade e di qualsiasi manufatto ad esse connesso.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali, compreso quelle bianche, di uso pubblico. Lo stesso si applica alle strade che sono ricomprese nell'apposito elenco delle strade vicinali d'uso pubblico, risultante da apposita ricognizione e sulla base dei successivi provvedimenti.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade:

- strade regionali, strade provinciali, strade comunali;
- strade agrarie o interpoderali, strade private.

Art. 2 – Definizioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla ricognizione di cui al precedente articolo, affinché una strada vicinale possa considerarsi assoggettata ad uso pubblico è necessario che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il bene sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti;
- b) il passaggio sia esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- c) sussista la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la viabilità generale;
- d) sussista un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico. A tal fine non è sufficiente che l'utilizzo della strada avvenga in favore di proprietari di fondi vicini, né di personale dei consorzi di bonifica o di servizi pubblici (es. servizio di igiene urbana).

2. L'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico costituisce presunzione "iuris tantum", superabile con la prova contraria che escluda l'esistenza di uno o più dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3 - Competenze

1. Ai fini della normativa sulla circolazione stradale le strade vicinali a uso pubblico sono assimilate alle strade comunali, come previsto dall'articolo 2, secondo comma, lett. d), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).

2. I frontisti non possono intercludere l'accesso alla strada vicinale di uso pubblico.

3. Per quanto concerne la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, queste sono soggette alle norme previste dal D.L. Lgt 01 settembre 1918 n.1446 e s.m.i. attraverso la costituzione dei consorzi obbligatori, di cui al successivo Titolo III.

TITOLO II

STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

DECLASSAMENTI, CLASSAMENTI E AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI

Art. 4 – Declassamento delle strade vicinali a uso pubblico

1. La classificazione e declassificazione delle strade in oggetto è attribuita al Comune di San Gimignano che vi provvede previa delibera di Consiglio Comunale; in caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

Il declassamento può avvenire solo sulla base dell'effettiva assenza dei presupposti di cui al precedente articolo e potrà comunque essere concesso anche in presenza di servitù o diritti di terzi richiamando gli stessi nell'atto di declassamento stesso.

2. Il declassamento delle strade vicinali di uso pubblico, può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini e potrà aver luogo anche in presenza di servitù o diritti di terzi riportando gli stessi nel provvedimento.

Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:

a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini con allegata la seguente documentazione:

- mappe catastali;
- visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
- deleghe dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;

b) Esame preliminare del Settore LLPP e Servizi per il territorio – Ufficio LLPP con:

- verifica dell'inclusione del tracciato nell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico;
- acquisizione d'ufficio se necessaria delle mappe e visure catastali, di repertorio fotografico e dell'altra documentazione necessaria all'attività istruttoria;
- verifica dell'insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
- verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.2 per il declassamento.

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassificazione, con relative motivazioni e con contestuale aggiornamento degli elenchi e delle cartografie.

3. Il declassamento delle strade vicinali ad uso pubblico per iniziativa pubblica avviene secondo il seguente procedimento:

a) Esame preliminare del Settore LLPP e Servizi per il territorio – Ufficio LLPP con:

- verifica che il tracciato non risulti avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza;
- mappe catastali;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

- relazione circa le motivazioni del declassamento;

b) Deliberazione del Consiglio Comunale con contestuale aggiornamento degli elenchi e delle cartografie.

Art. 5 – Classamenti d’iniziativa privata

1. La classificazione di strade vicinali a strade vicinali di uso pubblico può essere di iniziativa privata o del Comune e attuata se sussistano le condizioni di cui all’art. 2.

Il classamento della strada privata a strada vicinale di uso pubblico può avvenire su iniziativa di parte secondo il seguente procedimento:

a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini con allegata la seguente documentazione:

- mappe catastali;
- visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
- deleghe dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;

b) Esame preliminare del Settore LLPP e Servizi per il territorio – Ufficio LLPP con:

- verifica dell’inclusione del tracciato nell’elenco delle strade vicinali non di uso pubblico;
- acquisizione d’ufficio se necessaria delle mappe e visure catastali, di repertorio fotografico e dell’altra documentazione necessaria all’attività istruttoria;
- verifica dell’insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassificazione, con relative motivazioni e con contestuale aggiornamento degli elenchi e delle cartografie.

Art. 6 – Classamenti d’iniziativa pubblica

1. Il classamento della strada privata a strada vicinale di uso pubblico può avvenire su iniziativa pubblica secondo il seguente procedimento:

a) Esame preliminare del Settore LLPP e Servizi per il territorio – Ufficio LLPP con:

- verifica che il tracciato risulti avere i presupposti per garantire l’uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza e secondo le condizioni di cui all’art. 2;
- verifica delle caratteristiche tecniche della strada e della conformità con la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti;
- mappa catastale e documentazione fotografica;
- relazione circa le motivazione del classamento;

b) Deliberazione del Consiglio Comunale.

Si procede alla classificazione a strada vicinale d’iniziativa pubblica ~~nei seguenti casi~~ quando ricorra il fondamento giuridico del classamento attraverso il riscontro del fatto dell’uso pubblico di cui all’art.2. A seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale sarà immediatamente esercitabile il diritto di uso pubblico.

2. E’ sempre ammessa, laddove sussistano ragioni di somma urgenza, la facoltà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi, per la tutela e gestione del territorio, di atto

impositivo per l'applicazione del diritto d'uso pubblico anche alle strade vicinali o agrarie interpoderali laddove, di fatto, sia preclusa e/o limitata la possibilità di usufruire delle strade vicinali di uso pubblico.

Art. 7 – Aggiornamenti dei tracciati

1. Ad istanza dei privati frontisti possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e le procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.
3. Sono fatte salve le norme di Piano Operativo Comunale e Piano Strutturale, con particolare riferimento alla disciplina della viabilità storica.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO E NORME DI GESTIONE

Art. 8 - Generalità

1. Il Comune di San Gimignano promuove la costituzione dei consorzi stradali obbligatori, la cui materia è regolata dal D.L. Lgt n. 1446 del 1 settembre 1918, dalla Legge n. 126 del 12 febbraio 1958 e dal presente Regolamento.
2. Lo scopo del consorzio è quello di regolamentare, di gestire, di provvedere alla ricostruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico presenti sul territorio del Comune di San Gimignano e delle loro eventuali pertinenze.
3. La costituzione di consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico ha natura obbligatoria.
4. La modalità di formazione del consorzio sono stabilite dal D.L. Lgt. n. 1446 del 1 settembre 1918.
5. In un consorzio già costituito possono essere ammessi i proprietari dei fondi serviti delle strade vicinali ad uso pubblico non consorziate, secondo le modalità previste dallo statuto del consorzio.
6. La durata del consorzio è a tempo indeterminato. Essa potrà cessare nei seguenti casi:
 - a) quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a uso pubblico inserite nel consorzio;
 - b) per recesso del Comune di San Gimignano deliberato dal Consiglio Comunale qualora vengano meno i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia. La cessazione del consorzio dovrà, in ogni caso, essere approvata negli stessi modi e con le stesse forme occorse per la sua costituzione.

8. Il Consorzio è costituito da tutti gli utenti che utilizzano le strade vicinali di uso pubblico per recarsi agli immobili di proprietà o sui quali detengono un diritto reale di godimento. Più precisamente, sono utenti del consorzio:

- i Frontisti: proprietari di particella che si affaccia direttamente sulla strada vicinale o che è attraversata da essa;
- i Retrofrontisti: proprietari di particella che non si affaccia direttamente sulla strada vicinale essendo dietro ad una particella frontista, raggiungibile però solamente dalla strada vicinale;
- i Percorrenti: proprietari di particella che può essere raggiunta solo percorrendo una strada privata partente dalla strada vicinale di uso pubblico.

Art. 9 – Competenze del Consorzio

1. Il consorzio provvede, attraverso gli organi e le strutture all'uopo costituite all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada vicinale di competenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, effettuabili nel rispetto della normativa comunale e nazionale vigenti:

- riprese di asfalti esistenti e/o di sterrati esistenti;
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche;
- ripristino e consolidamento di massicciata stradale;
- sistemazione e risagomatura di cigli e scarpate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, effettuabili nel rispetto della normativa comunale e nazionale vigenti:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di interventi calamitosi o grave deterioramento;
- ripristino muri a valle delle strade;
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione delle strade bianche;
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

2. Restano in carico ai frontisti le seguenti attività:

- a) provvedere alla regimazione e assicurare un regolare deflusso delle acque meteoriche, in modo tale che non vengano scaricate in maniera incontrollata dai terreni di loro proprietà alla strada vicinale ad uso pubblico;
- b) eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrabili tombati posti nel tratto antistante la proprietà, rimuovendo ogni materiale depositato;
- c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano il regolare funzionamento delle cunette fossi stradali;
- d) rimuovere, per il tratto antistante la proprietà privata, tutta la vegetazione presente tra il confine della stessa e il margine della carreggiata (cosiddetta banchina stradale);
- e) potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni e/o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- f) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano la strada, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- g) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Art. 10 – Riparto delle spese consortili

1. Le spese consortili sono di due tipi:

a) spese tecniche, amministrative e di funzionamento;

b) spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze come descritte al comma 1 dell'articolo 9.

2. Il Consorzio tiene regolare catasto di identificazione delle proprietà consorziate ed il relativo piano di riparto delle spese. Tutti gli utenti sono tenuti a comunicare le variazioni di proprietà e/o domicilio con le modalità stabilite nel regolamento del Consorzio.

3. L'erogazione del contributo comunale è commisurata all'importanza della strada, all'uso di pubblica utilità cui è destinata, all'entità ed al tipo di lavorazioni da effettuare.

Il Comune contribuirà alle spese del consorzio nella misura minima del 20% fino a un massimo del 50%, secondo le disponibilità di bilancio e le effettive necessità manutentive, assumendo comunque a proprio carico le spese tecniche, amministrative e di funzionamento, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

4. Fermo restando quanto sopra, limitatamente alle spese di cui alla lettera b), il contributo sarà stabilito annualmente e compatibilmente con le priorità dell'Amministrazione comunale e le disponibilità di bilancio.

5. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la costituzione dei consorzi sono ammessi al contributo, nella misura massima del 20%, esclusivamente interventi su strade vicinali a uso pubblico per casistiche riconosciute di particolare necessità ed urgenza e sicurezza, purché ne facciano richiesta privati che rappresentino almeno un terzo dei proprietari dei fondi serviti dalla strada vicinale ad uso pubblico, e che gli stessi si accollino integralmente le spese eccedenti il contributo del Comune.

6. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la costituzione dei consorzi, qualora i frontisti non svolgano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di competenza sulla strada vicinale di uso pubblico tale da comprometterne l'uso in sicurezza, il Comune potrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni di sicurezza rivalendosi sui frontisti per l'intera spesa adottando, se necessario, provvedimenti di limitazione del traffico.

Quanto sopra fatti salvi eventuali ulteriori danno conseguenti l'inadempienza e le responsabilità civili e penali che ne dovessero derivare.

Art. 11 – Interventi d'urgenza per eventi calamitosi

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dall'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016, sostenendone le spese per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

Art. 12 – Spese tecniche, amministrative e di funzionamento

1. Le spese per attività tecniche, amministrative e contabili- fiscali del consorzio saranno sostenute interamente dal Comune di San Gimignano, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, attraverso l'individuazione di uno o più operatori economici dotati di idonea professionalità, scelti a seguito di procedura a evidenza pubblica.

TITOLO IV SICUREZZA

Art. 13 – Norme generali di sicurezza

1. A qualsiasi cittadino è fatto obbligo di segnalare eventuali pericoli esistenti sulle strade oggetto del presente regolamento alle autorità competenti, le quali provvederanno immediatamente alla conseguente regolazione della viabilità e, se possibile, alla rimozione del pericolo.

Art. 14 – Limitazione alla circolazione veicolare

1. Nelle strade vicinali di uso pubblico come disciplinate dal presente regolamento che ricadono fuori dai centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Tali spese concorreranno a formare la quota massima spettante all'Amministrazione Comunale, come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 15– Autorizzazione in deroga

1. I proprietari dei fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui all'articolo 14, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti e limitazioni.

Le istanze, indirizzate al Servizio di Polizia Municipale del Comune di San Gimignano, dovranno contenere le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico), nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

2. Alla richiesta in oggetto dovrà essere inoltre allegata ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale di San Gimignano di una cauzione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti.

Il Servizio Lavori Pubblici e Governo del Territorio completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio di Polizia Municipale per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3. L'autorizzazione in oggetto ha validità pari a 3 mesi dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale. Suddetta autorizzazione potrà altresì essere revocata laddove vengano meno le condizioni tecniche che ne hanno consentito l'emissione.

4. Il Servizio di Polizia Municipale trasmetterà al Servizio Tecnico copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.

Art. 16 – Determinazione e finalità della cauzione

1. Il deposito cauzionale di cui al precedente articolo ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato dei danni eventualmente prodotti a causa dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità di cui all'articolo 15.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a €.10,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada interessata al transito con la misura minima di €.500.

La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro 30 giorni dalla scadenza, previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale.

Art. 17 – Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

2. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati al Servizio di Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Lavori Pubblici e Governo del Territorio del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 18 – Segnaletica

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, sulle strade vicinali ad uso pubblico è a carico del Comune.

Art. 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.

1. Chiunque arrechi danno alle strade comunali e vicinali di uso pubblico è obbligato a ripararle a proprie spese e a rifondere eventuali maggiori danni.

2. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione di sanzioni per la violazione accertata, è ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione di ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale dovrà darne diffusa pubblicità attraverso affissioni su bacheche, albo pretorio e sito internet.